



DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: affidamento del servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale della società 3-I S.p.A., ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

CIG:

BBEAF3FF30

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, mediante cui è stata autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la delibera congiunta dei Presidenti di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022, con cui è stato adottato lo statuto della società di cui all'art. 28, comma 1, del richiamato D.L. n. 36/2022;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci della società 3-I del 29 dicembre 2023, con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione della società 3-I, a mezzo della quale sono stati conferiti al Direttore Generale i relativi poteri gestionali e di rappresentanza, anche in relazione agli affidamenti di contratti pubblici nei limiti previsti dalla deliberazione richiamata;

DATO ATTO che, con procura rilasciata in data 4 aprile 2024 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Celeste in Latina (rep. n. 94586, racc. n. 40750), il Presidente del Consiglio di amministrazione ha conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza della società, tra cui il potere di svolgere i procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori ed alla stipula e risoluzione dei relativi contratti di importo pari o inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo atto e procedere all'adesione alle convenzioni Consip per un importo fino a € 10.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» e, in particolare, l'art. 16, comma 7, in base al quale «*Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO l'art. 25, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26*»;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società 3-I S.p.A. n. 6/2023 del 14 giugno 2023, con la quale veniva approvato l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale in favore dell'operatore economico Consulenti d'Impresa STP S.r.l., in persona del dott. Pierangelo Pettinari;

DATO ATTO che il relativo contratto di consulenza, sottoscritto in data 16 giugno 2023, aveva durata fino al 31 dicembre 2024, e che lo stesso è giunto a naturale scadenza senza rinnovo espresso;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale costituisce attività essenziale e continuativa per il corretto funzionamento della società, in quanto strettamente connessa agli adempimenti civilistici, fiscali e contabili, nonché alla predisposizione del bilancio di esercizio;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, il principio di rotazione degli affidamenti impone, in assenza di adeguata e puntuale motivazione derogatoria, il mancato riaffidamento del servizio al precedente operatore economico;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'individuazione di un nuovo operatore economico, diverso da quello precedentemente affidatario, nel rispetto del principio di rotazione, assicurando al contempo la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che l'importo stimato del servizio rientra nella soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, è consentito procedere mediante affidamento diretto;

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che, a seguito di apposita indagine di mercato condotta tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ("acquistinretepa"), è stata acquisita la proposta dell'operatore economico Claudio Gaballo, con sede in Civitavecchia (RM), in Via Borgo Odescalchi, 4 – P.IVA 09852101006, avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale in favore della società 3-I S.p.A., per la durata di un anno, rinnovabile, stabilendo che la spesa complessiva non potrà in alcun caso superare l'importo massimo di € 18000,00 (diciottomila/00) oltre IVA, se dovuta, da versarsi in regime di split payment;

DATO ATTO che il suddetto operatore economico risulta regolarmente qualificato per le prestazioni di cui trattasi all'interno dell'apposita sezione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

RITENUTO congruo il corrispettivo proposto, in relazione alla natura e all'estensione delle prestazioni richieste, nonché in linea con i valori medi di mercato per servizi analoghi;

VISTO lo schema di contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Controllo sul possesso dei requisiti», stabilisce al comma 1 che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno», soggiungendo al comma che segue che «Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

RITENUTO di individuare il Dott. Stefano Tomasini quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso delle competenze ed esperienze previste *ex lege*;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento del servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale in favore della società 3-I S.p.A., ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'operatore economico Claudio Gaballo, con sede in Civitavecchia (RM), in Via Borgo Odescalchi, 4 – P.IVA 09852101006, per la durata di un anno, rinnovabile, stabilendo che la spesa complessiva non potrà in alcun caso superare l'importo massimo di € 18000,00 (diciottomila/00) oltre IVA, se dovuta, da versarsi in regime di split payment;
2. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Stefano Tomasini è individuato quale Responsabile Unico del Progetto ai fini dello svolgimento della procedura e della sottoscrizione del relativo contratto, con facoltà di farsi assistere per l'espletamento degli adempimenti di natura operativa;
3. di disporre l'approvazione del contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai soggetti individuati negli incarichi;
5. di dare atto che l'ANAC ha assegnato alla gara in oggetto il CPV n. 79200000-6 ed il seguente CIG BBEAF3FF30;
6. è disposta la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale di questa società all'interno della sezione «Società Trasparente».

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

(Dott. Stefano Acanfora)

 STEFANO
ACANFORA
11.06.2026
15:11:55
3-i GMT+02:00

Allegato "A"

**CONTRATTO PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA,
CONTABILE E FISCALE**

TRA

La 3-i S.p.A., di seguito "Società" o "3-i", con sede legale in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 366, P.IVA e C.F. 16955501008, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Acanfora, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società

E

Il Dott. Claudio Gaballo, nato il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente, in via [REDACTED]
P.IVA 09852101006 (d'ora in avanti denominato "Professionista")

PREMESSE:

VISTA la determinazione n. *** del **/**/** con cui la Società ha disposto l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il corretto assolvimento delle attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici;

DATO ATTO che presso la Società non esistono figure professionali idonee all'assolvimento del suddetto incarico;

CONSIDERATO che la Società ha la necessità di dotarsi di un servizio di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici, per garantire il corretto svolgimento delle attività sopra indicate;

Tutto ciò premesso tra le parti contraenti,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 AFFIDAMENTO E NATURA DELL'INCARICO

1. La Società affida al Professionista l'incarico di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici come meglio precisato in questo contratto.

2. L'incarico di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e fiscale ha natura prettamente Professionale e dovrà essere svolto autonomamente, senza nessun vincolo di subordinazione con la Società.
3. Le prestazioni di cui al presente incarico verranno rese dal Professionista con mezzi propri e senza osservanza di specifici orari di lavoro, pur garantendo la personale presenza e contatto con gli Uffici preposti, nel rispetto delle esigenze aziendali.
4. Il Professionista incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni e le attività nel rispetto delle prescrizioni normative e dalle altre leggi e norme di settore applicabili alla Società.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le principali attività delle quali si dovrà occupare il Professionista hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
 - a. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali ed in particolare: Dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP; Dichiarazioni IVA e adempimenti periodici in ambito IVA; Mod. 770, ad eccezione della parte relativa al lavoro dipendente; eventuali altre dichiarazioni fiscali di natura ordinaria;
 - b. assistenza e consulenza nella predisposizione del bilancio d'esercizio;
 - c. consulenza verbale su problemi connessi all'applicazione ed interpretazione delle norme in materia di imposte sui redditi (IRES ed IRAP), in materia di IVA nonché di altre imposte indirette;
 - d. assistenza e rappresentanza della Società, previa formale delega o procura, presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Commissione Tributaria e ogni altro Ufficio competente in materia fiscale e tributaria.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo riconosciuto all'affidatario per l'espletamento del presente incarico è stabilito fino ad un importo massimo di € 18.000,00 (diciottomila/00), quale limite massimo di spesa, oltre IVA, se dovuta, da versarsi in regime di split payment ed eventuali oneri accessori, fermo restando che sarà corrisposto esclusivamente per le prestazioni effettivamente rese e debitamente documentate.
2. Restano escluse quelle spese sostenute per conto della Società e documentate, ad es. bolli e similari, che verranno rimborsate separatamente.

ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo del servizio sarà corrisposto previa verifica ed accertamento del servizio prestato dal Professionista.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista all'atto della stipula del contratto.

3. L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società ogni variazione nella modalità di pagamento.
4. Il pagamento del servizio reso avverrà previa certificazione del servizio reso, dietro presentazione di regolare fattura a cura del Professionista.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente contratto è di 12 mesi a far data dall'avvio del servizio.
2. La Società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, alle medesime o migliori condizioni. La Società esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata 30 giorni prima della scadenza del presente contratto.
3. La durata originaria del presente contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023. In tal caso il Professionista è obbligato a proseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di mesi tre o altro periodo concordato.
4. Si prevede la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Società, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel presente contratto.

ART. 7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà svolgere ogni attività con la necessaria diligenza professionale e la massima cura nell'interesse della Società, interagendo con il personale interno responsabile delle funzioni connesse all'incarico in oggetto e comunque secondo le indicazioni del Direttore Generale.
2. Il Professionista, ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, sarà tenuto a:
 - rendere conto delle attività svolte ogni qualvolta l'azienda affidataria faccia espressa e specifica richiesta di chiarimenti in merito;
 - comunicare, entro il termine di dieci (10) giorni, ogni eventuale variazione dei requisiti necessari per l'affidamento del presente servizio;

- non divulgare dati, notizie e documentazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico conferitogli;
 - a formulare, entro il termine di dieci (10) giorni, pareri e fornire risposte a quesiti richiesti, ove nel caso, anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. La Società, ai fini della completa realizzazione dell'incarico affidato sarà tenuta invece a fornire al Professionista notizie, informazioni, documentazione nonché i necessari supporti tecnici.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Società avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
- manifesta incapacità o inidoneità nell'ottemperamento alle prescrizioni normative di riferimento in materia;
 - sospensione dell'esecuzione da parte del Professionista senza giustificato motivo;
 - ogni altra causa prevista dal contratto o dalla legge.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Società ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno.

ART. 9 RECESSO

1. La Società ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni solari, da comunicarsi al Professionista a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
3. In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché rese correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Il Professionista, nell'espletamento del suo incarico, deve tenere sempre una corretta condotta morale e professionale.
2. Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà della Società.
3. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
4. L'obbligo di cui al capo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
5. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. Tutte le attività del Professionista dovranno essere improntate ai principi di riservatezza, secondo le regole di deontologia professionale e al pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. n.196/2003, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.

ART. 12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma (RM).

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. La Società ha domicilio presso la propria sede legale sita in Roma (RM), Piazza Colonna n.366 e dichiara la propria PEC in comunicazioni@postacert.3-i.gov.it
2. L'affidatario elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso la propria sede legale sita in Civitavecchia (Rm), Via Borgo Odescalchi 4/4A e dichiara la propria PEC in claudio.gaballo@pec.it.

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI, NORME DI RINVIO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

ART. 15 PRIVACY

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso.
4. Qualora richiesto per l'espletamento dei servizi previsti dal contratto, si procederà alla nomina a Responsabile del trattamento ai sensi e per effetti dell'art. 28 del GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma,

Il Professionista

Il Direttore Generale

dott. Stefano Acanfora